

Foglio informativo sul pensionamento

Questo foglio informa le persone che raggiungono l'età di pensionamento sulle modalità di riscossione del loro capitale di vecchiaia secondo il regolamento di previdenza professionale LPP di Agrisano Pencas.

Principio di base:

Età di riferimento (età ordinaria di pensionamento) – Art. 4 cpv. 2

- Le donne raggiungono l'età di riferimento il primo giorno del mese che segue il compimento del loro 64° anno di età.
- Gli uomini raggiungono l'età di riferimento il primo giorno del mese che segue il compimento del loro 65° anno di età.

Una persona è assicurata se sono soddisfatti tutti i seguenti criteri in maniera cumulativa:

- La persona esercita un'attività lucrativa fino al raggiungimento dell'età di riferimento.
- Il suo salario supera i CHF 22'050.00 (situazione 2024) annuali.
- Il rapporto di lavoro dura più di 3 mesi (senza interruzione di più di 3 mesi).

Importante: se il salario lordo AVS diminuisce al punto che la persona non raggiunge più il salario sopra citato o se la scadenza del contratto di lavoro avviene prima della fine del mese in cui la persona raggiunge l'età di pensionamento, ciò comporta la cessazione della previdenza professionale obbligatoria e di conseguenza la persona non è più assicurata.

Forme di riscossione dell' avere di vecchiaia al pensionamento:

Rendita di vecchiaia – Art. 14 cpv. 1 - 3:

- Se fino al raggiungimento dell'età di riferimento la persona assicurata sottostà all'obbligo assicurativo ai sensi della LPP, essa ha diritto al versamento di una rendita.
- Caso particolare: se al momento dell'inizio della rendita LPP, la rendita di vecchiaia annua è inferiore al 10% della rendita di vecchiaia AVS minima annua (situazione 2024 CHF 14'700.00, il cui 10% = CHF 1'470.00 all'anno), invece della rendita stessa sarà versata una rendita capitalizzata unica secondo l'art. 8 cpv. 3.
- Persone che non si mettono in contatto con il nostro istituto di previdenza saranno automaticamente contattate a tempo debito da Agrisano Pencas per il versamento della prestazione.

Possibilità di scelta riguardo al versamento in capitale dell' avere di vecchiaia – Art. 14 cpv. 6:

- Al posto della rendita di vecchiaia o del valore attuale risultante da quest'ultima, la persona assicurata – con riserva delle disposizioni all'art. 8 cpv. 3 e 4 – può chiedere il versamento di una parte o dell'intero avere di vecchiaia sotto forma di prestazione in capitale.
- La relativa richiesta deve essere presentata per iscritto e deve essere inoltrata al più tardi 1 mese prima di raggiungere l'età di riferimento o al momento del pensionamento anticipato.
- Una tale richiesta è irrevocabile.

Pensionamento anticipato – Art. 14 cpv. 4:

- Requisiti per la richiesta:
 - Compimento del 58esimo anno di età.
 - Cessazione dell'attività lucrativa.
- Una persona assicurata può andare anticipatamente in pensione con il compimento del 58esimo anno di età. È necessario comunicare tale volontà in anticipo ad Agrisano Pencas.

L'importo della rendita di vecchiaia viene calcolato convertendo l'aver di vecchiaia disponibile al momento del pensionamento a un tasso di conversione ridotto. La riduzione del tasso di conversione, ai sensi della LPP e di altri piani di previdenza, corrisponde ai valori indicati nell'allegato del regolamento in vigore al momento del pensionamento. Tale riduzione si applica per l'intera durata della riscossione della rendita.

Pensionamento posticipato - Art. 14 cpv. 5:

- Requisiti per la richiesta:
 - Raggiungimento dell'età di riferimento.
 - Continuazione dell'attività lucrativa con un salario annuo di almeno CHF 3'675.00 (situazione 2024).
- Il posticipo è valido solo finché si è impiegati e assicurati presso una nostra azienda affiliata.
- Il posticipo termina in ogni caso non appena si interrompe il rapporto di lavoro, non si raggiunge più la soglia di ingresso di cui sopra o si compie il 70esimo anno di età.
- In questo caso, gli interessi sul capitale di risparmio ed i tassi di conversione ai sensi della LPP e di altri piani di previdenza continueranno ad aumentare dei valori indicati nell'Allegato 1 del regolamento di previdenza fino alla data effettiva del pensionamento.
- Se durante il periodo di posticipo della rendita si verifica un'inabilità lavorativa permanente o se il salario annuo scende al di sotto dell'importo corrispondente al 12,5% della rendita massima AVS, la prestazione di vecchiaia è dovuta al più tardi dopo la fine del pagamento continuato del salario.
- La richiesta per iscritto scritta di posticipo del pensionamento deve essere presentata alla Fondazione prima del raggiungimento dell'età di riferimento.

Pensionamento parziale - Art. 14 cpv. 7

- In caso di cessazione parziale dell'attività lucrativa a partire dall'età di 58 anni, la persona assicurata può richiedere un pensionamento parziale. Se la persona assicurata esercita questo diritto, le è dovuta una prestazione di vecchiaia (rendita di vecchiaia parziale o prestazione in capitale) pari alla percentuale di riduzione del salario annuo.
- Le disposizioni dei cpv. da 1 a 6 dell'art. 14 si applicano per analogia in caso di pensionamento graduale.
- Ulteriori disposizioni sono riportate nel «Foglio informativo sul pensionamento parziale».

Il team di Agrisano Pencas è con piacere a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni.